



## Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza,  
Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

### Risoluzione n. 123908 del 4 luglio 2014

Oggetto: Quesito in materia di requisiti morali per l'esercizio di un'attività alberghiera con somministrazione di alimenti e bevande

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesto Comune ha chiesto un parere in merito al possesso dei requisiti morali ai fini dell'avvio di un esercizio alberghiero con attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, allegando copia dei casellari giudiziali del legale rappresentante e del preposto all'attività.

La scrivente, ha avuto modo di esprimere le proprie considerazioni, che di seguito si riportano, con nota n. 48977 del 25-3-2014, inviata al Ministero della Giustizia, chiamato a far conoscere il proprio competente avviso al riguardo.

In via preliminare, la scrivente ha evidenziato che dalle informazioni inviate non sembrerebbero esservi impedimenti per quanto riguarda il casellario giudiziale del primo soggetto in quanto l'ultima sentenza di applicazione della pena è relativa all'anno 2002 e pertanto dovrebbero essere ampiamente trascorsi i cinque anni di divieto di esercizio dell'attività decorrenti dal giorno in cui la pena è stata scontata, o qualora si sia estinta in altro modo, dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Con riferimento al casellario giudiziale del secondo soggetto, si riscontra una sentenza irrevocabile del 2007 per il reato di estorsione con conseguente pena alla reclusione per cinque anni, oltre alla pena accessoria sussistente nella interdizione perpetua dai pubblici uffici; a seguito, poi, di affidamento in prova ai servizi sociali la pena, è stata ridotta e successivamente, nel 2010, dichiarata estinta per l'esito positivo dell'affidamento in prova.

Al riguardo, il comma 3 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. dispone che *“ Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione”*.

In via generale si osserva che il divieto di esercizio dell'attività commerciale (con la sola esclusione dei soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza) permane per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (cioè completamente espiata trattandosi di pena detentiva); permane, altresì, per cinque anni, qualora la pena si sia in altro modo estinta (per amnistia impropria in quanto la propria estingue il reato; per prescrizione; per



concessione della grazia o dell'indulto) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, cioè con effetti irreversibili. Il decorso dei cinque anni non è necessario se il soggetto ottiene prima del termine indicato la riabilitazione.

Si precisa, inoltre, che con nota del 17 luglio 2012, n. 159819, con riferimento alla problematica della decorrenza nel caso di un soggetto condannato con sentenza irrevocabile, il Ministero dello sviluppo economico ha diffuso un parere del Ministero della Giustizia, il quale ha ribadito che la decorrenza del quinquennio va calcolata dal momento in cui è terminata l'espiazione della pena detentiva e non dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna e che deve trovare applicazione il criterio generale riferito al momento dell'avvenuta espiazione della pena in quanto il principio suppletivo, dettato dall'ultimo periodo dell'art. 71, comma 3, è destinato ad operare soltanto qualora la pena si sia integralmente estinta prima che sia stata eseguita, in tutto o in parte.

Nel caso in questione, pertanto, in quanto la pena è stata dichiarata estinta prima che sia stata integralmente eseguita, ai sensi del citato dettato normativo, il termine dei cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Si riscontra, altresì, con riferimento allo stesso soggetto, una sentenza irrevocabile del 2005 per reato di ricettazione con conseguente pena alla reclusione; nel 2007 è stato comunque applicato l'indulto e condonata la pena.

Infine, risulta un decreto penale esecutivo del 21-12-2011 per reato di guida in stato di ebbrezza commesso ai sensi del nuovo codice della strada e risolto con il pagamento di un'ammenda e con una pena accessoria sussistente nella sospensione della patente di guida per un anno.

Con riferimento a quest'ultimo dispositivo, la scrivente richiama, in via preliminare, quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il quale elenca le ulteriori condizioni ostative (ossia oltre quelle elencate alle lettere dalla a) alla f) del comma 1) specifiche per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; tale comma recita: *“Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna (...) per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti (...)”*.

Il dettato normativo dispone, pertanto, che non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitti commessi in stato di ebbrezza.

Stante il fatto, pertanto, che la norma in discorso prevede la condizione di ostatività solo qualora il soggetto abbia commesso un reato-delitto e non un reato-contravvenzione, come invece nel caso in questione, essendo stato infatti previsto il pagamento di un'ammenda, sembrerebbe non sussistere una condizione di ostatività all'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.



Il Ministero della Giustizia, con nota n. 66707 (Rif. 027.002.003-7) del 7 maggio 2014, ha ribadito quanto già espresso con precedenti pareri, tra i quali la nota 84124 (Rif. 027.002.003-7) del 13-6-2014, della quale si riporta il contenuto:

*“In relazione al quesito in oggetto, nel richiamare i pareri già in precedenza espressi su questioni attinenti alla stessa materia, si condivide l’opinione di codesto Ministero circa la cessazione dell’interdizione all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti conseguentemente alla condanna penale, essendo ormai trascorso il termine di cinque anni previsto dall’art. 71 comma 3 D.Lgs. n. 59/2010.*

*Si intende segnalare peraltro –benché la questione sia in concreto priva di rilevanza – che, a parere di questa Direzione Generale, la decorrenza del quinquennio nel caso di specie va calcolata dal momento in cui è terminata l’espiazione della pena detentiva e non dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna.*

*Considerato, infatti, che (come si evince dal certificato penale) per effetto dell’indulto è stata condonata la sola pena pecuniaria, si ritiene che debba trovare applicazione il criterio generale riferito al momento dell’avvenuta espiazione della pena e non il principio suppletivo dettato dall’ultimo periodo del richiamato art. 71 comma 3, che è destinato ad operare soltanto qualora la pena si sia integralmente estinta prima che sia stata eseguita in tutto o in parte”.*

Nella medesima nota n. 66707 ha, inoltre, precisato che va prestata attenzione alla ipotesi di estinzione della pena prevista dall’articolo 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975, per la quale è necessaria la declaratoria del Tribunale di Sorveglianza, sia in relazione alla estinzione della pena detentiva che di quella pecuniaria, condividendo, inoltre, con il parere della scrivente circa il fatto che l’avvenuta estinzione della pena ai sensi del citato articolo 47 non può essere considerato paragonabile, per analogia, all’articolo 178 del c.p. in tema di avvenuta riabilitazione, con la conseguenza che l’interessato, quand’anche in possesso della dichiarazione di avvenuta estinzione di cui al predetta legge n. 354 dovrà ottenere la riabilitazione per riacquistare il requisito morale richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*